


REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO DOMESTICO

Vademecum utile per la
valutazione di fattibilità
del singolo caso.



 **Fondazione Studi**
Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale del Turismo

Regolarizzazione del lavoro domestico.
Vademecum utile per la valutazione di fattibilità del singolo caso.
I requisiti delle parti per accedervi e le differenti procedure per i lavoratori italiani o comunitari e per i lavoratori extracomunitari.

Testo aggiornato con la [circolare congiunta Interno/Lavoro n.10 del 7 agosto 2009](#) e con la [circolare Inps n. 101 del 10 agosto 2009](#).
Sono previsti ulteriori decreti per completare il quadro normativo.

Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie

Art. 1 ter del decreto legge n.78/09 convertito in [legge 3 agosto 2009 n. 102](#)
pubblicata in GU n.179 del 4 agosto 2009
In vigore dal 5 agosto 2009

FASI OPERATIVE

1. identificazione delle parti (dati anagrafici, permesso di soggiorno/ carta di soggiorno, passaporto, numero di codice fiscale) e acquisizione dei documenti in loro possesso.
2. valutazione di fattibilità (periodo lavorativo, reddito e certificazione medica nei casi previsti).
3. pagamento del contributo forfetario di 500,00 euro con F24.
4. invio della domanda:
 - on line al Ministero Interno per gli extracomunitari presenti irregolarmente sul territorio;
 - all'Inps per tutti gli altri.
5. il rapporto di lavoro prosegue seguendo la normale procedura per il periodo che decorre dal 1° luglio (contributi trimestrali, ecc.).

Requisiti per rientrare nella regolarizzazione

lavoratori: cittadini italiani, comunitari o extracomunitari (se in possesso di titolo di soggiorno che consente lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non stagionale)

Fanno parte dell'Unione Europea con l'Italia i seguenti Stati:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

lavoratori	datori di lavoro domestico
<p>svolgono mansioni di collaboratori familiari:</p> <p>colf, prestatori d'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, cuochi, giardinieri, custodi, baby sitter, ecc.</p> <p>(non attività al di fuori del lavoro domestico)</p>	<p>sono datori di lavoro domestico</p> <p>NB: possono aderire alla regolarizzazione anche i componenti familiari non conviventi con i soggetti che necessitano di assistenza (es. il figlio per la madre)</p> <p>Sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • convivenze di comunità religiose (conventi, seminari); • convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) - circ. INPS 1315/73 - che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi; • comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti (case famiglia per handicappati, per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a fanciulli, anziani e ragazze madri, comunità focolari, convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano). <p>Non rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private; • i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa ma mezzo per conseguire finalità educative.
<p>nazionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • italiani • comunitari • extracomunitari <p><u>(se in possesso di titolo di soggiorno che consente lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non stagionale)</u></p>	<p>nazionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • italiani • comunitari residenti in Italia • extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) • extracomunitari in possesso di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario • apolidi (non previsto dalla norma)

lavoratori	datori di lavoro domestico
<p>al 30 giugno sono occupati da almeno 3 mesi irregolarmente e continuano ad essere occupati alla data della domanda</p> <p>(sono occupati dal 1° aprile 2009 in poi)</p>	<p>al 30 giugno occupano da almeno 3 mesi irregolarmente e senza interruzione personale per i lavori in famiglia e continuano ad occuparli alla data della domanda</p> <p>(occupano dal 1° aprile 2009 in poi)</p>
	<p>possono sanare anche periodi precedenti il 1° aprile 2009 (attesa modalità di pagamento dei contributi e degli interessi)</p> <p>Compilazione apposito Mod. LD15-ter</p> <p>nessun limite al numero dei soggetti da regolarizzare</p>
<p>lavoratore extracomunitario</p> <p>i titoli di soggiorno che consentono di svolgere lavoro subordinato sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoro subordinato non stagionale • lavoro autonomo • ricongiungimento familiare • ingresso al seguito del lavoratore • motivi umanitari • integrazione del minore • studio (con limiti) • carta di soggiorno (permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo) 	<p>datori di lavoratore extracomunitario</p> <p>verificano il possesso del titolo di soggiorno e valuta se il lavoratore rientra tra i soggetti considerati irregolarmente presenti o meno.</p> <p>Se il titolo di soggiorno non è regolare per lo svolgimento del lavoro subordinato la procedura da seguire è quella on line al Ministero Interno.</p> <p>Valutazione del permesso di soggiorno posseduto dal soggetto e verifica della possibilità di svolgere lavoro subordinato:</p> <p>Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di:</p> <p>lavoro subordinato non stagionale consente lo svolgimento del lavoro subordinato fino alla scadenza. Segue la possibilità di rinnovo.</p>

	<p>lavoro autonomo Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro.</p> <p>ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore e per motivi umanitari consente l'esercizio del lavoro subordinato con le previsioni e i limiti stabiliti.</p> <p>Stesso vale per l'integrazione del minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32 del TU (minori stranieri non accompagnati ammessi a progetti d'integrazione sociale e civile gestiti da enti pubblici o privati con rappresentanza nazionale) e per i quali il Comitato per i minori stranieri abbia espresso parere favorevole.</p> <p>motivi di turismo non consente lo svolgimento di attività lavorativa</p> <p>per studio consente l'esercizio di lavoro subordinato a part-time per un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, ma sempre per un massimo di 1.040 ore annue.</p>
<p>nessun pagamento di contributi a suo carico</p> <p>nessuna sanzione</p>	<p>pagano 500 euro per ogni lavoratore (somma non deducibile da imposte sul reddito e indipendente dall'orario svolto). Attesa del decreto per definire le modalità di destinazione.</p> <p>Modello F24 presso la banca, la posta o in via telematica</p> <p>la somma copre il periodo 1 aprile 2009 / 30 giugno 2009</p>

lavoratori	datori di lavoro domestico
nessuna dichiarazione	dichiarano dal 1° al 30 settembre 2009 la sussistenza del rapporto di lavoro (è sufficiente la dichiarazione del
	<p>datore, senza ulteriori documentazione di prova)</p> <p>domanda/dichiarazione di emersione da presentare all'Inps su modello LD-EM2009</p> <p>canali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contact Center al numero 803 164; • procedura on-line • sportelli dell'INPS, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro; • posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.
	<p>contenuto della domanda all'Inps (con valore di comunicazione obbligatoria di assunzione)</p> <ul style="list-style-type: none"> • dati delle parti • estremi dei documenti delle parti • ricevuta del pagamento di 500 euro • attestazione dell'occupazione • data inizio • orario di lavoro • qualifica (colf o badante) • retribuzione ora/mese

	in caso di ritardi nell'invio dei bollettini Inps, è prevista la possibilità di effettuare pagamenti rateali da 1 luglio
<p>NB: se il cittadino da regolarizzare è extracomunitario con permesso che consente lo svolgimento di lavoro subordinato le parti devono trasmettere il modello Q allo Sportello Unico. L'orario di lavoro non può essere inferiore a 20 ore settimanali.</p> <p>NB: chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine o gli ceda in proprietà o godimento beni immobili rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a darne apposita comunicazione entro 48 ore all'Autorità di PS.</p>	
<p>NB: è prevista l'estinzione degli illeciti amministrativi di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale derivanti dalla violazione delle norme.</p>	

lavoratori: cittadini extracomunitari (irregolarmente presenti sul territorio)	
lavoratori	datori di lavoro domestico
<p>nazionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • extracomunitari <p>in possesso del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio</p>	<p>nazionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • italiani • comunitari residenti in Italia • extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) • extracomunitari in possesso di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario • apolidi (non previsto dalla norma)
<p>svolgono mansioni di</p> <ul style="list-style-type: none"> • collaboratori familiari: colf, prestatori d'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, cuochi, giardinieri, custodi, baby sitter, ecc. <p>(non attività al di fuori del lavoro domestico)</p>	<p>sono datori di lavoro domestico</p> <p>NB: possono aderire alla regolarizzazione anche i componenti familiari non conviventi con i soggetti che necessitano di assistenza (es. il figlio per la madre)</p>
<p>sono presenti in Italia irregolarmente, ma hanno un datore di lavoro che ha presentato la domanda di nulla osta con il decreto flussi 2007</p>	<p>la domanda di emersione presentata entro il 30 settembre 2009 comporta la rinuncia alla richiesta di nulla osta presentata con i flussi non stagionali 2007/2008.</p>

	<p>la domanda flussi sarà archiviata.</p> <p>NB: I pareri positivi già resi dalle questure con nulla osta già consegnato al datore sono validi per l'esame delle nuove domande</p>
	<p>ogni nucleo familiare può regolarizzare al massimo n.1 colf n. 2 prestatori d'assistenza</p>
<p>al 30 giugno sono occupati da almeno 3 mesi irregolarmente e continuano ad essere occupati alla data della domanda</p>	<p>al 30 giugno occupano da almeno 3 mesi irregolarmente e senza interruzioni personale per i lavori in famiglia e continuano ad occuparli alla data della domanda</p>
<p>(sono occupati dal 1° aprile 2009 in poi)</p>	<p>(occupano dal 1° aprile 2009 in poi)</p>
	<p>possono sanare anche periodi precedenti il 1° aprile 2009 (attesa modalità di pagamento dei contributi e degli interessi)</p> <p>Compilazione apposito Mod. LD15-ter</p>
<p>nessun pagamento di contributi a suo carico nessuna sanzione</p>	<p>pagano 500 euro per ogni lavoratore (somma non deducibile da imposte sul reddito e indipendente dall'orario svolto).</p>

<p>sostiene i costi della domanda di permesso (70 euro) + contributo da fissare con decreto (tra 80 e 200 euro)</p>	<p>attesa del decreto per definire le modalità di destinazione.</p> <p>Modello F24 presso la banca, la posta o in via telematica</p> <p>la somma copre il periodo 1 aprile 2009 / 30 giugno 2009</p>
<p>nessuna dichiarazione</p> <p>(la data di ingresso in Italia da indicare sul modello di richiesta del permesso di soggiorno deve essere compatibile con la dichiarazione del datore)</p>	<p>dichiarano dal 1° al 30 settembre 2009 la sussistenza del rapporto di lavoro (è sufficiente la dichiarazione del datore, senza ulteriori documentazione di prova)</p> <p>in via telematica al Ministero Interno</p> <p>la data della dichiarazione è quella di acquisizione da parte del sistema informatico del Ministero dell'Interno</p>

svolgono mansioni di collaboratori familiari (colf) / lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

per assunzione colf

con reddito imponibile (da dichiarazione redditi 2008)

- non inferiore a 20.000 euro annui per nuclei di un solo soggetto percettore di reddito

- non inferiore a 25.000 euro annui per nuclei di più soggetti conviventi percettori di reddito

Resta da chiarire se (analogamente alle domande per extracomunitari) possono essere cumulati i redditi dei parenti di primo grado (genitori e figli) anche se non conviventi e se in assenza di tali soggetti, può essere effettuato il cumulo dei redditi di soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi.

svolgono mansioni di prestatori d'assistenza (es. badanti di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza)

per assunzione prestatori d'assistenza

- indipendentemente dai requisiti di reddito
 - con certificazione:
 - della struttura sanitaria pubblica (Asl) oppure
 - del medico di base (convenzionato SSN)
- attestante
- la limitazione dell'autosufficienza del soggetto
 - al momento dell'inizio del rapporto

NB: non necessaria nuova certificazione per soggetti già invalidi (presentare la documentazione già in possesso)

NB: al massimo 2 unità

NB: per 2 unità va indicato il motivo che attesta la necessità di 2 persone.

NB: certificato da presentare allo sportello unico (in sede di convocazione delle parti) a pena d'inammissibilità

lavoratori	datori di lavoro domestico
<p>non sono ammessi alla regolarizzazione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato emesso provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza, di ordine pubblico o di terrorismo • risultano segnalati come inammissibile • risultano condannati (anche se sentenze non definitive) <p>sono ammessi anche se in passato sono stati espulsi perché non avevano il permesso di soggiorno o perché il permesso era scaduto</p>	
<p>Dal 5 agosto 2009 alla definizione della pratica</p> <ul style="list-style-type: none"> - non potrà essere espulso - sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi per la violazione delle norme <ul style="list-style-type: none"> • sull'ingresso e sul soggiorno in Italia (escluso art.12 TU) • sull'impiego di lavoratori 	<p>Dal 5 agosto alla definizione della pratica</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi per la violazione delle norme <ul style="list-style-type: none"> • sull'ingresso e sul soggiorno in Italia (escluso art.12 TU) • sull'impiego di lavoratori
<p>NB: se la pratica viene archiviata o rigettata la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi cessa.</p>	

Reati ed illeciti amministrativi saranno estinti definitivamente se la regolarizzazione va a buon fine con la contestuale:

- firma del contratto di soggiorno
- presentazione all'Inps dell'assunzione
- rilascio del PDS

- presentando dichiarazioni false si commette reato
- concorrendo al fatto si commette reato
- utilizzando documenti contraffatti, si rischiano da uno a sei anni di carcere

art. 76 DPR 445/00

NB: vale nei confronti di chiunque

Domanda solo telematica (tramite i Consulenti del lavoro)
dall'1 al 30 settembre 2009

(non soggetta a graduatorie a tempo, valido l'ordine cronologico per l'esame delle domande, tutte le domande regolari saranno accolte)

PRIMA FASE

Contenuto della domanda:

- dati del datore
- estremi titolo di soggiorno (se datore extracom)
- generalità del lavoratore e nazionalità
- estremi del passaporto o altro titolo valido
- tipologia e modalità di impiego (qualifica, orario, ecc.)
- attestazione del reddito adeguato (per colf)
- dichiarazione asl / medico (per prestatori d'assistenza)
- dichiarazione retribuzione non inferiore al ccnl
- estremi ricevuta di pagamento importo forfettario
- per colf (riferimento art 30bis c) [Dpr n. 394/99](#)

orario a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a 20 ore settimanali e retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (per il 2009 pari a euro 409,05)

- proposta contratto di soggiorno [Dlgs n. 286/98](#) 5 bis [MOD. P](#)

IL DATORE DI LAVORO SI IMPEGNA:

1. A GARANTIRE LA SEGUENTE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA:

Comune via
 n. CAP prov.
Condizione alloggiativa: convivente non convivente a titolo gratuito o
 in locazione al canone mensile di € a carico del datore di lavoro
 SI NO
Decurtazione dello stipendio SI NO per l'importo di €

2. NEI CONFRONTI DELLO STATO, AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER IL RIENTRO DEL LAVORATORE NEL PAESE DI PROVENIENZA

3. A COMUNICARE LA DATA D'INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO ED OGNI VARIAZIONE CONCERNENTE IL RAPPORTO STESSO

SECONDA FASE

Invio della domanda (da 1 a 30 settembre 2009) come da procedura telematica disponibile a breve sul [sito del Ministero dell'Interno](#)

I Consulenti del lavoro sono professionisti abilitati all'invio telematico delle domande anche per conto dei datori di lavoro domestico interessati dalla regolarizzazione. Il Ministero ha confermato che resta valido il [protocollo del 3 dicembre 2007](#).

Attenzione:

- è necessario acquistare una marca da bollo da 14,62 euro. Il codice a barre dovrà essere indicato nella domanda
- è possibile compilare la domanda, salvarla e inviarla entro il 30 settembre
- la data della dichiarazione è quella di acquisizione da parte del sistema informatico del ministero dell'interno (porre attenzione ad eventuali blocchi del sito all'ultimo giorno di presentazione – 30.9.09)
- la mail di conferma arriva all'indirizzo di posta elettronica dell'utente
- la ricevuta sarà scaricabile dal sito area “elenco domande inviate” dopo 3 giorni dalla mail di conferma
- il datore deve consegnare una copia della ricevuta al lavoratore

TERZA FASE

Convocazione delle parti allo Sportello Unico UTG:
avviene dopo:

- la verifica in ordine cronologico dell'ammissibilità della dichiarazione
- l'acquisizione del parere della questura sull'insussistenza dei motivi ostativi

i tempi di convocazione non sono prevedibili

QUARTA FASE

Presentazione delle parti allo Sportello unico UTG
documenti da presentare:

- ricevuta pagamento 500euro
- certificazione asl o medico (nei casi previsti)
- marca da bollo 14,32 (codice a barre già indicato nella domanda)
- la documentazione relativa al reddito 2008 (per regolarizzazione di colf)

Attenzione:

- la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento
- domanda irricevibile, archiviata o rigettata: nessuna restituzione dei 500 euro
- documentazione insufficiente potrà essere integrata in nuova data di convocazione
- nessun procedimento MAE relativo al visto (Ministero affari esteri)
- va indicata la data (deve essere anteriore al 1° aprile) e la frontiera d'ingresso

NB: Presso l'UTG sarà presente un operatore Inps per ricevere il modello di assunzione

QUINTA FASE

lavoratore

- sostiene i costi della domanda di permesso (70 euro) + **contributo da fissare con decreto (tra 80 e 200 euro)**

- presenta il Modello [209/1](#) e [209/2](#) alla Posta

NB: va indicata la data e la frontiera d'ingresso

datore di lavoro domestico

entro 24 ore dalla data di stipula del contratto di soggiorno in UTG invia il modello LD-EM2009extraUE all'Inps (modello disponibile dal 1° ottobre)

canali:

- **Contact Center** al numero 803 164
- **procedura on-line**
- **sportelli dell'INPS**, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro
- **posta** con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.

in caso di ritardi nell'invio dei bollettini Inps, è prevista la possibilità di effettuare pagamenti rateali da 1 luglio

	<p>NB: <u>chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine o gli ceda in proprietà o godimento beni immobili rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a darne apposita comunicazione entro 48 ore all'Autorità di PS.</u></p> <p>procedere seguendo le <u>normali regole previste per il rapporto di lavoro domestico</u></p>
--	---

Le particolarità:

- il lavoratore deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente
- anche chi ha presentato la domanda flussi 2007 può presentare regolarizzazione entro 30 settembre (la precedente domanda sarà archiviata)
- il lavoratore è interessato alla sostituzione perché non deve sostenere le spese di rientro in patria per il rilascio del visto
- il datore del lavoratore extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di lavoro subordinato non stagionale presenta domanda all'Inps (non UTG) e modello Q allo Sportello Unico
- nessun click day e nessuna graduatoria o priorità in base alla data di presentazione
- il datore extracomunitario in possesso del solo permesso di soggiorno non può regolarizzare alcun lavoratore
- possono regolarizzare lavoratori anche i componenti familiari non conviventi con i soggetti che necessitano d'assistenza (esempio il figlio per la madre)
- postazioni dello Sportello Unico potrebbero essere installate presso le sedi Inps che presentano maggiori carichi di lavoro
- se il lavoratore è ospitato presso il datore, quest'ultimo deve darne comunicazione all'Autorità di PS

I decreti mancanti:

- Decreto per la destinazione del contributo forfettario di 500 euro
- Decreto che fissa il contributo a carico del lavoratore per il rilascio del permesso di soggiorno
- Procedura telematica dedicata per gli extracomunitari
- Modello Inps per la regolarizzazione di italiani e comunitari
- Decreto per la definizione dei contributi e degli interessi per il periodo precedente al 1° aprile 2009

I chiarimenti mancanti:

- analogamente alle domande per extracomunitari possono essere cumulati i redditi dei parenti di primo grado (genitori e figli) anche se non conviventi e se in assenza di tali soggetti, può essere effettuato il cumulo dei redditi di soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi.
- il passaporto o il documento equipollente scaduto può essere indicato nella domanda
- valore della domanda di emersione non presentata entro il 30 settembre o presentata oltre il termine del 30 settembre in presenza del contributo forfettario pagato nei termini
- il rapporto di lavoro cessa prima della data di conclusione della procedura di regolarizzazione il lavoratore sarà in ogni caso esonerato da sanzioni e gli sarà rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Le fonti:

- [Testo della norma](#)
- [Circolare congiunta Interno/Lavoro n. 10 del 7 agosto 2009](#)
- [Circolare Inps n.101 del 10 agosto 2009](#)